

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI

TITOLO I

Costituzione - Durata - Scopo

Art. 1: Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata: "**TOSCANA MIELE A.P.A - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI**". In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.

L'Associazione svolge la propria attività nella Regione Toscana nel settore dei prodotti dell'alveare, essa ha sede legale in Via Nazionale 250/a frazione Saltocchio 55100 Lucca.

Sede

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili e potranno essere istituite delegazioni e uffici staccati in altre località italiane.

Art. 2 Durata

L'Associazione ha durata illimitata salvo contraria delibera dell'Assemblea.

Art. 3 Scopi Finalità

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti che si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa.

In particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano, rispettivamente gli stessi obiettivi, dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

L'Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo quello di promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell'alveare, anche attraverso la cura di specifici interventi di promozione e divulgazione rivolti al consumatore finale, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole comunitarie e la programmazione agricola nazionale e regionale nel rispetto di quanto stabilito art. 148 come stabilito dal comma 3 del tuir e successive modifiche.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione :

- a) determina, con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
- b) promuove l'adozione di tecniche per l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura svolgendo opera tra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api e le cause a loro avverse.
- c) Idea, promuove e organizza eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali, corsi di formazione, la partecipazione, in rappresentanza dei propri associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti ed enti pubblici operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle produzioni apistiche e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, la tutela e la valorizzazione della apicoltura, in particolare quella toscana e dei suoi prodotti.

d) Promuove ed attua direttamente, iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, la valorizzazione e miglioramento genetico e in particolare patrimonio apistico toscano, avvalendosi di programmi di ricerca scientifica e di sperimentazione in apicoltura, in collaborazione anche con i competenti servizi nazionali e regionali e degli Enti istituti pubblici e privati.

e) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

f) instaura e stabilisce collaborazioni e convenzioni con regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e con tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento dei propri fini e scopi. In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altri Organismi aventi oggetto affine o connessi al proprio.

g) rappresenta i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare degli Organi della Pubblica Amministrazione;

h) svolge compiti di intervento e di gestione in esecuzione di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

i) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al raggiungimento degli scopi istituzionali;

l) stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano la capacità;

m) promuove e sollecita interventi per la difesa delle api avvalendosi anche di programmi di ricerca scientifica e di sperimentazione in apicoltura e della collaborazione con i competenti servizi regionali, istituti pubblici e privati.

n) svolge azioni di promozione e valorizzazione del prodotto anche mediante la partecipazione a mostre e fiere, l'adozione di marchi e l'utilizzazione di canali d'informazione e divulgazione;

o) riscuote in nome e per conto degli associati premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia relativa quietanza liberatoria;

p) compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili e subordinate al migliore conseguimento dei fini istituzionali;

q) svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le associazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale, ivi compresi quelli di controllo.

TITOLO II

Art. 4 Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione gli apicoltori, operanti in Toscana, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione ed accettano i contenuti dello Statuto, nonché le cooperative e i loro consorzi e altri organismi associativi costituiti, nella stessa zona, esclusivamente da apicoltori per la produzione, la conservazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'alveare. Può essere altresì ammessa la partecipazione all'associazione di produttori, le cui aziende sono situate in province limitrofe alla zona di operatività dell'Associazione. Possono infine essere ammessi enti o organismi pubblici o privati che detengano alveari in produzione.

Non possono essere ammessi all'Associazione:

a) i soggetti considerati produttori a norma del comma 1 del presente articolo che aderiscano ad altre organizzazioni di apicoltori operanti sul territorio toscano aventi le medesime finalità, concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione.

b) I soggetti che facciano parte di cooperative o di altre forme associative aderenti all'Associazione stessa, o ad altre associazioni del medesimo settore stesso territorio.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche che fanno parte dell'Associazione esercitano il loro diritto di voto tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il rappresentante non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

Art. 5

Modalità di adesione

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda dell'interessato.

La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale ed eventuale partita Iva;

b) ubicazione ed estensione dei terreni in atto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;

c) Il numero e l'ubicazione degli alveari in produzione e dei nuclei artificiali come risultante dalla denuncia alla competente autorità o documentazione (equipollente)

d) Se la domanda è proposta da Associazioni, Cooperative, Enti o organismi pubblici o privati come previsto dall'art 4, questa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indicare la denominazione e la sede sociale, alla domanda deve essere allegata:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto

2) copia della delibera dell'organo competente che autorizza la presentazione della domanda e l'assunzione degli obblighi derivanti dall'adesione all'associazione

3) l'elenco dei soci produttori di miele o degli altri prodotti dell'alveare corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a,c.

In ogni caso i rapporti tra l'organismo associativo aderente all'Associazione ed i propri singoli associati permangono regolati dal rispettivo statuto, i regolamenti interni.

Con la domanda, l'aspirante associato assume l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli Organi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 6 Libro soci

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

Art. 7 Ammissione del socio

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 8 Obblighi dell'associato

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione la quota associativa annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Il nuovo associato deve versare la quota sociale, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

L'associato, oltre agli obblighi previsti negli articoli precedenti assume altresì nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:

a) di osservare, in materia di produzione ed immissione sul mercato, le norme adottate dall'Associazione.

b) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

c) i soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

d) a copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

e)le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art 9 Sanzioni

All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, i seguenti provvedimenti:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sospensione a tempo determinato dai benefici di appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;
- c) Espulsione

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o espulsione.

E' previsto il recesso dall'Associazione all'associato a condizione che ne faccia domanda 12 mesi prima della data dalla quale si chiede recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associative o loro Consorzi aderenti all'associazione stessa oltre ad associazioni del medesimo e operanti nello settore stesso territorio.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione restano comunque vincolati per gli impegni precedentemente assunti, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'espulsione è prevista qualora si verifichi una delle seguenti cause:

1. Venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi.
2. Arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione.
3. Non adempì, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Associazione.
4. Svolga attività concorrenti o contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.
5. Perda i requisiti previsti per l'ammissione.
6. Non adempì al pagamento della quota associativa annuale per almeno due anni consecutivi.

Ad eccezione dell'esclusione per quanto previsto al punto 6), l'esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione.

Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui imputabili, l'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione.

Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà subentrare in luogo del Socio

defunto presentando semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né a vantare pretese sul patrimonio sociale.

TITOLO III

Art. 11 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio Provibiri;
- Collegio Sindacale;
- Commissione elettorale

Art. 12 Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è sovrana.

Art. 13 Partecipazione all' Assemblea

Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di cooperative o altro Organismo Associativo o ente pubblico o privato, spetta un voto.

Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un socio.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 15) e 17), l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle Assemblee parziali.

Art. 14 Assemblee parziali

Quando il numero degli associati sia superiore a 300, l'Assemblea generale è costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, in zone omogenee ove risiedono non meno di 40 associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le Assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale un delegato ogni 10 (dieci) voti degli associati presenti di persona o per delega scritta in un numero massimo di 2 deleghe a socio.

Se il numero dei voti non è l'esatto multiplo di 10 e il resto supera i 5 viene eletto un delegato anche per questo.

Art. 15 Convocazione delle assemblee

Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, d'affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituite, e pubblicato, in estratto almeno 30 giorni prima dell'adunanza su un giornale quotidiano o su un settimanale diffuso nella zona.

Nel caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 5 giorni prima dell'Assemblea generale.

L'avviso di convocazione sia per l'Assemblea generale sia per le Assemblee parziali, dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

Art. 16 Validità dell'assemblea

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o e dei rappresentanti.

In caso di Assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirle.

L'Assemblea delibera, a maggioranza degli associati presenti e rappresentati.

Per le modifiche allo statuto è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 17 Competenze dell'assemblea

E' di competenza dell'Assemblea:

a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio sindacale ed il Collegio dei Proibiviri;

c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

e) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici privati, nazionali ed esteri;

f) deliberare le modificazioni della zona di produzione di cui all'art. 1 del presente statuto;

Art. 18 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 9 e non più di 21 membri dei quali almeno quattro quinti scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante votazione su lista aperta con candidati presentati dagli associati e seguendo il criterio che almeno 2/3 degli eletti rappresentino

proporzionalmente quelle province o zone territoriali omogenee i cui soci siano in numero non inferiore al dieci per cento dei soci complessivi della Toscana Miele A.P.A.

Il numero dei Consiglieri e la loro ripartizione per ciascuna provincia o zona territoriale omogenea della Toscana saranno determinati dall'Assemblea a tale scopo convocata.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo esperti, anche se non associati, in numero non superiore ad 1/5 del totale dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti locali delle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici territoriali interessati alla produzione nonché i rappresentanti di categoria.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono eleggibili per non più di due volte consecutive. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato per tre volte potrà essere sostituito dal Consiglio stesso oppure, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando nell'ipotesi di cui al 2° comma il o i candidati primi non eletti dalla lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera da spedire almeno 10 giorni prima la convocazione e può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico almeno un giorno prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'incaricato amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

Art. 19 Competenze del Consiglio Direttivo

È di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- c) deliberare sulle domande di ammissione e di recesso;
- d) nominare eventualmente comitati tecnico-consultivi e determinarne i compiti;
- e) affidare gli incarichi direttivi;
- f) predisporre il bilancio corredato dalla relazione illustrativa e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare sulle materie di cui alle lettere e) e m) del precedente art. 3;
- h) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'art. 17 lettera e).

i) determinare la quota sociale annuale, occorrente per il funzionamento dell'Associazione;
l) nominare la Commissione elettorale.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Art. 20 Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ad esso sono conferiti i poteri per sostenere e svolgere tutte le pratiche necessarie ad ottenere finanziamenti, di qualsiasi genere ed importo.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito da uno dei due Vice Presidenti designati.

Al Presidente, ed eventualmente ai Vice Presidenti, compete un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'Associazione e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza sorga nell'ambito dell'attività dell'Associazione, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 22 Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 membri effettivi da due supplenti, scelti anche tra estranei all'Associazione i quali nominano nel loro seno, il Presidente.

L'eventuale ripartizione dei seggi avverrà stessi criteri di cui all'art. 21 2° comma.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

Art. 23 Patrimonio - Entrate dell'Associazione – Rendiconti

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote di ammissione e dalle quote associative;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;

- dai proventi derivanti da prestazioni commerciali marginali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 24 Commissione elettorale

La commissione elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo entro il 31/12 dell' anno precedente alle elezioni ed è formata da cinque soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 25 Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.

Art. 26 Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 20.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V

Art. 28 Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in cinque parti per complessivi articoli 30 è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Art. 29 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.

Art. 30 Disposizioni Transitorie e finali

Il presente statuto entra immediatamente in vigore.

Per quanto riguarda l'istituzione degli organi statutari introdotti per la prima volta con il presente statuto, si rimanda al prossimo rinnovo di tutte le cariche sociali.